**LEGGE DI BILANCIO 2022 – SINTESI**

**Modifiche alle aliquote Irpef**

Vengono **riorganizzate le aliquote Irpef** (che da 5 diventano 4) prevedendo la **riduzione della seconda aliquota** (che dal 27 passa al 25%) e della **terza** (che dal 38 passa al 35%).  
In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (**aliquota massima**) scatta inoltre per i **redditi superiori a 50.000 euro** (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).

**Modifiche al “bonus 100 euro”**

Viene **riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”**, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a **15.000 euro**). Per i **redditi superiori a 15.000 euro** è possibile beneficiare del bonus solo se **la somma di un insieme di detrazioni** individuate dalla stessa norma è di **ammontare superiore all’imposta lorda**, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.

**Esclusione da Irap per le persone fisiche**

Sono **esentati da Irap**, dal **periodo d’imposta 2022**, i contribuenti **persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni**.

**Modifiche al superbonus edilizio**

Per il superbonus edilizio, in primo luogo, cambia il calendario del superbonus e le aliquote. In particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la detrazione viene prorogata:

- **fino al 31 dicembre 2025**, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;

- **fino al 31 dicembre 2023**, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa;

- **fino al 31 dicembre 2022**, per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che al 30 Giugno 2022 siano completati i lavori per il 30% del valore complessivo.

**Altre detrazioni edilizie**

Il termine finale è stato prorogato al **31.12.2024** per tutte le seguenti detrazioni edilizie:

- **bonus ristrutturazione al 50%** (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%);

- **sismabonus e sismabonus acquisti;**

**- ecobonus** 50%, 65%, 75%, 85%;

**- bonus mobili** (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024);  
- **bonus verde**.

**Bonus facciate**

Viene **esteso al 2022** il **bonus facciate**, con **riduzione dal 90 al 60%** della percentuale di detraibilità.

**Eliminazione delle barriere architettoniche**

Introdotta una nuova detrazione Irpef, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, relativa alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

**Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie**

L’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le **annualità 2024 e 2025**, con **estensione del numero di detrazioni per le quali l’opzione risulta possibile**(che ora ricomprendono anche gli interventi per la **rimozione delle barriere architettoniche** e la **realizzazione di box auto pertinenziali**). Restano **esclusi** dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il**bonus mobili**e il **bonus colonnine “ordinario”**.

Viene espressamente riconosciuta la **detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità** anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi “minori”.

Viene escluso l’obbligo del **visto di conformità**per le **opere di edilizia libera**e **per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, **fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. *bonus*facciate**.

**Proroga credito d’imposta beni strumentali**

Per gli **investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025** il **credito d’imposta**è riconosciuto nella misura:

- del **20%** del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- **10%** del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro;

- **5%** per la quota di investimenti fino a **20 milioni di euro.**

Per gli investimenti in **beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l’agevolazione viene prorogata al 2025** nelle seguenti misure:

- **20%** del costo nel **2023**, per investimenti fino a 1 milione di euro;

- **15%** del costo nel **2024**, per investimenti fino a 1 milione di euro;

- **10%** del costo nel **2024**, per investimenti fino a 1 milione di euro.

**Nessun credito d’imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni “ordinari non 4.0”**.

**Estensione del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento**

È stato esteso a **180 giorni** il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il **pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022**. Si ricorda che il **Decreto fiscale** ha già previsto un analogo differimento per le **cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021**.  
Il maggior termine di 180 **non** trova applicazione:

- ai fini del **calcolo del termine per il ricorso**,

- per il **pagamento degli avvisi di addebito Inps**,

- in caso di **ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali**.